## Titolo

Processo sportivo in genere – notificazione del reclamo alle parti – Presidente del collegio - accertamento dell'avvenuta notificazione del reclamo alle parti – contenuto dell'accertamento

## Descrizione

L'art. 103 CGS deve essere interpretato nel senso che il presidente, dopo aver svolto un preliminare e sommario accertamento sulla ritualità della notificazione del reclamo alle parti, trasmette il reclamo e comunica il provvedimento di fissazione dell'udienza anche alle parti necessarie interessate alle quali non sia stato trasmesso o ritualmente trasmesso il reclamo. La Corte federale d'appello ha più volte evidenziato (SS.UU., n. 41/CFA/2023-2024) che tra i principi cui si ispira il Codice di giustizia sportiva della FIGC vi sono i principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. "*In particolare, l'art. 44, comma 1, CGS (rubricato "principi del processo sportivo") stabilisce che «il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo*» (dec. n. 88/CFA/2020-2021). Secondo quanto già affermato dalla CFA in una precedente decisione (dec. n. 66/CFA/2020-2021), "*detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell'ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all'art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti interessate all'esito del giudizio*" (cfr. decisioni CFA, SS.UU., n. 59/2018-2019; SS.UU., n. 35/2018-2019). Sempre secondo la decisione delle Sezioni Unite n.0041/CFA-2023-2024, stabilita, dunque,"*sia la necessità, per una corretta celebrazione del giudizio, di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, sia la mancata corretta vocatio in ius dei controinteressati, occorre verificare se la mancata notifica del ricorso da parte del ricorrente ne implichi ex se l'inammissibilità, come statuito dal Tribunale federale. Sul punto, soccorre la decisione delle Sezioni unite di questa Corte federale, SS.UU., n. 27/2019-2020. Con la citata decisione, le SS.UU. di questa Corte hanno statuito che "Il primo periodo del primo comma dell'art. 103 del Codice, che prevede che "entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso", non chiarisce quali siano i poteri del Presidente della Corte federale d'appello, o del Presidente di sezione delegato, e quale sia il significato della proposizione "accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti". Tale ultima previsione è contenuta, peraltro, in numerose disposizioni del codice (artt. 85, primo comma, 87, primo comma, 93, primo comma, 95, primo comma, 97, primo comma ….) … il collegio ritiene che la disposizione ponga, a carico del presidente, il dovere di svolgere un preliminare e sommario accertamento sull'attivazione del procedimento notificatorio nei confronti delle parti controinteressate al fine di verificare, prima facie, se le stesse siano state rese edotte della pendenza della lite … Si tratta, pertanto, di un accertamento limitato alla sola corretta introduzione del procedimento notificatorio alle parti (in conformità con il principio di scissione degli effetti della notificazione dell'atto, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 26 novembre 2002), all'esito del quale il Presidente provvederà a trasmettere, insieme con l'avviso di fissazione dell'udienza, anche il reclamo alle parti necessarie alle quali il reclamo medesimo non sia stato notificato o sia stato irritualmente notificato, di modo che queste possano scegliere la strategia difensiva da adottare. La soluzione interpretativa scelta dal collegio sotto un profilo logico è pienamente compatibile con la tutela del diritto di difesa sia del reclamante che delle altre parti, le quali vengono in tal modo a completa conoscenza del contenuto del reclamo e della data dell'udienza in cui potranno formulare le proprie difese e deduzioni; risulta corrispondente alla ripartizione dei poteri tra presidente e collegio, in quanto attribuisce al collegio il potere di assumere qualsiasi decisione sugli effetti della condotta processuale del reclamante; non comporta alcuna sanatoria di eventuali vizi né l'assunzione in via monocratica di decisioni definitive sul reclamo proposto, limitandosi a stimolare il contraddittorio di tutte le parti interessate alla vicenda processuale; appare coerente con lo stesso principio del contraddittorio che impone il coinvolgimento processuale delle parti necessarie nel giudizio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 13 luglio 2018, n. 39, con riferimento all'art. 27, primo comma, CPA). In una prospettiva sistematica, la soluzione scelta appare anche coerente con la disciplina contenuta nell'art. 37, comma 2, del codice della giustizia sportiva del CONI, ai sensi del quale "Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente". La citata disposizione, contenuta nel Capo II, intitolato "Procedimenti" del Titolo III, intitolato "Giudici Federali", del codice prevede, a prescindere dagli oneri processuali a carico della parte, che il reclamo e il provvedimento di fissazione dell'udienza debbano essere comunicati alle parti interessate. Posta la polisemia delle espressioni contenute nell'art. 103 del*

*codice della giustizia sportiva della FIGC, l'art. 37 del codice della giustizia FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO sportiva del CONI costituisce quindi un elemento interpretativo, anche in considerazione della necessità di garantire l'adozione di una soluzione uniforme nell'ordinamento sportivo, che spinge l'interprete ad adottare la soluzione delineata*". Pertanto: il presidente, dopo aver svolto un preliminare e sommario accertamento sulla ritualità della notificazione del reclamo alle parti, trasmette il reclamo e comunica il provvedimento di fissazione dell'udienza anche alle parti necessarie interessate alle quali non sia stato trasmesso o ritualmente trasmesso il reclamo; ne consegue che l'accertamento della mancata evocazione in giudizio dei controinteressati avrebbe dovuto condurre il Presidente o il Collegio, in attuazione di quanto disposto dall'art. 93 CGS (di contenuto simile in parte qua all'art. 103 CGS), a disporre la trasmissione dello stesso alle parti necessarie interessate ma pretermesse; in tal modo viene attuato pienamente il diritto di difesa costituzionalmente garantito, assicurando che tutti i soggetti controinteressati rispetto all'iniziativa del ricorrente siano messi in condizione di partecipare al giudizio a tutela delle rispettive situazioni giuridiche. Tali conclusioni, sono evidentemente da riferire – come chiaramente puntualizzato dalla citata decisione delle SS. UU. n. 41/CFA/2023-2024 - anche ai ricorsi proposti ai sensi dell'art. 95 CGS.

## Stagione Sportiva

2023-2024

## Numero

n. 51/CFA/2023-2024/A

## Presidente

Torsello

## Relatore

Tucciarelli

## Riferimenti normativi

art. 103, comma 1, primo periodo CGS; artt. 85, primo comma, 87, primo comma, 93, primo comma, 95, primo comma, 97, primo comma CGS; art. 37, comma 2, CGS CONI

## Provvedimenti

**SEZ. I - DECISIONE N. 0051 CFA del 27 ottobre 2023 (A.S.D. Team S. Lucia Golosine-CR Veneto-Pol. Pedemonte A.S.D.)**